|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D:\Lenovo\Desktop\download.png | Immagine correlata | D:\Lenovo\Desktop\download.jpg |    | C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\logo_leader.jpg |

**GAL SICANI -Agenzia per lo sviluppo della Sicilia Centro Occidentale**

Sede Centrale: c/o Azienda Pietranera - C/da Pietranera – 92020 Santo Stefano Quisquina (Ag)

Tel./fax: +39 0922 18 32 854 – Mobile+39 339 58 13 644

Sede distaccata: c/o Palazzo De Cordova – Via San Vito n. 17 – 90033 Chiusa Sclafani (Pa)

Tel./fax: +39 091 986 56 06

|  |  |
| --- | --- |
| Immagine correlata**Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Sicilia 2014-2020** | E:\GAL Sicani\GAL Sicani\Carta intestata (eps)\Mia\Logo DRQ Sicani.jpeg |

**PATTO DI INTEGRITA’ TRA**

Il GAL Sicani AGENZIA PER LO SVILUPPO DELLA SICILIA CENTRO OCCIDENTALE – Società cooperativa consortile a responsabilità limitata, sede legale c.da Pietranera – 92020- Santo Stefano Quisquina (Ag), nella persona del Responsabile di Piano dott. Angelo Palamenghi

**E**

la Ditta / Società \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Cod. Fisc. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e partita IVA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese al n. \_\_\_\_\_\_\_, in persona del Sig. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dei relativi poteri \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

PREMESSA

VISTO l’art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012 n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) nel quale si dispone che “*le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere d’invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa d’esclusione*”;

VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 72/2013, che al punto 3.1.13 ha precisato che “*Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell’art. 1, comma 17, della legge n. 190/2012, di regola, predispongono ed utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l’affidamento di commesse*”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici; VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2013/2016 della Regione Siciliana, adottato con Decreto del Presidente della Regione n. 510 del 28 gennaio 2014 e l’aggiornamento 2015/2017, adottato con Decreto del Presidente della Regione n. 216 del 27 gennaio 2015 e l’aggiornamento 2017/2019, adottato con Decreto del Presidente della Regione n. 240 del 31 gennaio 2017;

VISTO il Codice di comportamento dei dipendenti della Regione siciliana e degli Enti di cui all’art. 1 della legge regionale 15 maggio 2010, n. 10 adottato unitamente al P.T.P.C. 2013/2016 con Decreto del Presidente della Regione n. 510 del 28 gennaio 2014.

VISTA la Direttiva ai fini dell’applicazione dell’art. 53 comma 16-ter del Decreto Legislativo

n. 165/2001 che dispone: “*I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.*[…]”

CONSIDERATO

che un consolidato orientamento giurisprudenziale consente alle Amministrazioni pubbliche, per operare in modo incisivo e per tutelare interessi pubblici di individuare nuovi strumenti da affiancare a quelli normativamente previsti da introdurre nei propri atti amministrativi come specifiche clausole di gradimento e di tutela volte a responsabilizzare i soggetti che entrano in rapporto con il Dipartimento dell’Agricoltura e nello specifico con il Gal Sicani sulle conseguenze interdittive di comportamenti illeciti.

RITENUTO

Di dovere assumere formali obbligazioni per assicurare, la prevenzione da possibili fenomeni di devianza e di vulnerazione dei principi di trasparenza, libertà di impresa e concorrenza leale e concorrere a prevenire il rischio di infiltrazioni criminali;

A tal fine, il GAL Sicani inserisce negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere d’invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all’esclusione;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Obblighi delle parti

Le premesse di cui sopra fanno parte integrante e sostanziale del presente documento.

Il Patto di Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione del GAL Sicani e della Ditta/Società

che si impegna:

* A conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto o al fine di distorcere la relativa corretta esecuzione;
* A segnalare all’Amministrazione competente qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all’appalto in oggetto;
* A dichiarare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento formale o sostanziale con altri concorrenti e che non si è accordato e non lo farà in seguito alla procedura di appalto e/o all’istruttoria della pratica;
* Ad informare tutte le persone dell’esistenza del presente patto d’integrità e degli obblighi in esso contenuti;
* A vigilare affinché gli impegni sopra riportati siano osservati da tutte le parti coinvolte nel presente atto;
* A denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuto a conoscenza per quanto attiene l’oggetto dell’atto amministrativo, per il quale si sottoscrive il presente documento;
* A dichiarare, ai fini dell’applicazione dell’art. 1, comma 9, lettera e) della legge n. 190/2012, di non trovarsi in rapporti di coniugio, parentela e/o affinità, né lui né i soggetti con lui coinvolti, con i dipendenti dell’Amministrazione deputati alla trattazione del procedimento;
* A dichiarare una eventuale situazione di apparente / potenziale / reale conflitto di interessi in relazione al procedimento.

Art. 2

Il GAL Sicani si impegna a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti il procedimento, a effettuare i controlli e a condividere lo spirito etico e moralizzatore che è insito nell’adozione dello strumento medesimo, assumendosi le responsabilità connesse e conseguenti.

Art.3

La Ditta / Società si impegna a:

* Non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa vantaggio o beneficio sia direttamente che indirettamente tramite intermediari al fine del rilascio del provvedimento autorizzativo e/o abilitativo e/o concessorio o al fine di distorcere l’espletamento corretto della successiva attività o valutazione da parte del GAL Sicani;
* Denunciare immediatamente alle Forze di Polizia ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità ovvero offerta di protezione o estorsione di qualsiasi natura che venga avanzata nei confronti di propri rappresentanti o dipendenti, di familiari dell’imprenditore o di eventuali soggetti legati all’impresa da rapporti professionali;
* Comunicare ogni variazione delle informazioni riportate nei certificati camerali concernenti la compagine sociale;
* Comunicare le generalità del/dei proprietari e dei soggetti che hanno a qualsiasi titolo la disponibilità degli immobili e/o dei terreni su cui verranno esercitate le attività imprenditoriali autorizzate, abilitate e/o concesse da parte del GAL Sicani e che si è consapevoli che nel caso in cui il Gal Sicani dovesse comunque acquisire nei confronti degli stessi elementi di fatto o indicazioni comunque negative da farli ritenere collegati direttamente o indirettamente ad associazioni di tipo mafioso non potrà rilasciare il provvedimento autorizzativo, abilitativo e/o concessorio e se già rilasciato ne disporrà la revoca.
* Effettuare i pagamenti o le transazioni finanziarie esclusivamente per il tramite di istituti di credito o Poste Italiane S.p.A. e custodire in maniera ordinata e diligente la documentazione che attesta il rispetto del citato obbligo;
* Comunicare le modalità di affidamento dei lavori, la ditta esecutrice, il numero dei lavoratori occupati, qualifiche e criterio di assunzione, al fine di rendere tempestivi ed agevoli i controlli sull’osservanza delle norme previdenziali ed assicurative e sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (in particolare per i lavori in economia, se previsti dai bandi);
* Inserire nei contratti di servizi e/o forniture apposite clausole che prevedono anche a carico delle stesse i superiori obblighi, disponendo in caso di violazione la risoluzione immediata del vincolo contrattuale o la revoca dell’autorizzazione al subappalto e/o al sub contratto e/o ai sub contratti successivi qualora erano stati previsti;
* Inserire, nei contratti privati volti a variare la titolarità del provvedimento autorizzativo oppure abilitativo oppure concessorio, e/o la titolarità della gestione dell’attività autorizzata, o abilitata, o concessa, apposita clausola che preveda l’assunzione da parte del subentrante degli obblighi di cui al Protocollo del 23 maggio 2010, e delle connesse responsabilità. In caso di violazione il GAL Sicani disporrà la revoca del provvedimento autorizzativo e/o abilitativo e/o concessorio nei confronti del subentrante.
* Tutelare da irregolarità la procedura d’appalto e/o progetto cofinanziato e quindi salvaguardare gli interessi finanziari dell’UE e degli Stati Membri.

Art. 4

La Ditta / Società prende atto e accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti col presente Patto di Integrità, il GAL Sicani revocherà il provvedimento de quo (indicare estremi ) di cui il presente Patto forma parte integrante e sostanziale.

Art. 5

Il GAL Sicani, al fine di prevenire e reprimere possibili irregolarità e/o abusi nella gestione dei finanziamenti, nonché per verificare il rispetto degli obblighi assunti con il presente Patto, oltre ad avvalersi di uffici interni, si avvarrà anche della collaborazione di altre Autorità Competenti.

Art. 6

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore per tutta la durata dell’attività connessa con il provvedimento (in particolare in caso di erogazione di contributi comunitari fino a cinque anni dopo l’ultimo pagamento autorizzato dall’Amministrazione) di cui il presente Patto forma parte integrante e sostanziale.

Luogo e data

Per il GAL Sicani

Il Responsabile di Piano

(Timbro e firma)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Per la Ditta / Società

Il Rappresentante Legale

(Timbro e firma)

####  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_